SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

(68ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina della riproduzione bovina » **(2299) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 661, 668, 669
BOSI 664, 669
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 668
CARELLI, *relatore* . . 661, 664, 665, 666, 668
DARDANELLI 667
DE LEONARDIS 665, 666
DESANA 663, 664
DI ROCCO 667

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta e Ristori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione bovina » (2299)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione bovina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, inerente alla riproduzione bovina, si riallaccia ad una sentenza della Corte costituzionale; precisamente alla sentenza emessa il 6 febbraio 1962, con la quale è stata impugnata la validità degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Evidentemente detta legge era consona allo spirito del tempo in cui era stata emanata, in quanto stabiliva, tra l'altro, anche

l'obbligatorietà dell'organizzazione e la Corte costituzionale spiega i motivi della sua decisione.

Ma, d'altra parte, è anche evidente che non era possibile lasciare abbandonato a se stesso un settore di notevolissima importanza, quale è quello dei miglioramenti genetici nel settore bovino.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste lo ha sempre curato in modo particolare, attraverso selezioni, attraverso controlli funzionali, attraverso la fecondazione naturale e artificiale; era quindi logico e necessario ordinare su un piano ben studiato l'utilizzazione di riproduttori bovini aventi particolari caratteristiche geno-morfo-funzionali e, a tal fine, si è dovuta rivedere, se non tutta almeno in parte, la legislazione vigente.

A cosa si tende, oggi? A dare un indirizzo pratico all'organizzazione — non obbligatoria ma volontaria — degli allevatori, nel quadro del coordinamento, in ogni singola provincia; un indirizzo che promana dal Ministero dell'agricoltura in generale e dalle Camere di commercio in particolare. Questo è il motivo per cui nel provvedimento si prendono in considerazione solo alcuni aspetti, forse i più importanti, della questione. E senza alcun dubbio può essere considerato uno dei principali il punto riguardante la determinazione, su indirizzi segnati dalla Commissione zootecnica provinciale in collaborazione con l'attività specifica delle Camere di commercio, di direttive inerenti alla selezione dei soggetti e all'abilitazione degli stessi alla riproduzione secondo rigorosi criteri genetici.

Il disegno di legge, infatti, invita ed autorizza ogni allevatore a dichiarare se intende mantenere soggetti bovini maschi adatti alla riproduzione; nel qual caso questi dovranno essere iscritti nei libri genealogici, previo esame da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal Capo dell'Ispettorato, e di un delegato dell'Associazione nazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui appartengono i soggetti esaminati. Una volta ottenuto il certificato di iscrizione, per poter impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata provincia, l'allevatore dovrà farne denuncia alla Camera di commercio, presentando il certificato medesimo; e la Camera di commercio potrà o meno rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino in conformità delle direttive stabilite dalla Commissione provinciale zootecnica, la quale sarà composta dal Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori scelto, insieme con un supplente, dal Capo dell'Ispettorato provinciale entro una terna di nomi designati dall'Associazione italiana allevatori.

Le direttive emanate dalla Commissione provinciale zootecnica dovranno essere determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza e, naturalmente, mirando alla conservazione e al potenziamento delle razze aventi particolari pregi ai fini della produzione della carne o del latte.

Il riproduttore potrà agire in stazioni pubbliche oppure in seno all'azienda, con funzioni documentate sia nell'uno che nell'altro caso. In tal modo sarà possibile controllarne l'attività riproduttiva secondo linee genetiche ben guidate, al fine di evitare che nell'allevamento possano determinarsi consanguineità troppo strette; e potranno agevolmente effettuarsi, per interlinee, anche riproduzioni particolarmente pregiate e convenienti.

In effetti molti di questi criteri sono già seguiti, sia pure con indirizzi che variano da provincia a provincia: nella mia provincia, ad esempio, si alleva la razza marchigiana da carne seguendo sistemi particolari, tutt'affatto diversi da quelli seguiti per l'allevamento della razza valdostana o della razza piemontese da carne. Ora, con l'iscrizione nel libro genealogico di ogni soggetto da adibire alla riproduzione, sarà possibile seguire il soggetto medesimo nelle sue caratteristiche di vita per tre, quattro, cinque anni, nonchè esaminare i suoi discendenti; in questo modo si potrà stabilire quali esemplari siano razzatori e quali non lo siano,

e, di conseguenza, operare le opportune selezioni.

Si tratta effettivamente di un lavoro di grande interesse, che dovrà essere esercitato non solo dal Ministero dell'agricoltura ma, come è ovvio, anche dalle associazioni volontariamente organizzate, al fine di ottenere la produzione di razze pregiate sia dal punto di vista genetico che da quello economico. Nella provincia l'organo principale, cui verrà affidata la parte direttiva, sarà, come ho detto, la Camera di commercio, organismo democratico per eccellenza; organi di collaborazione saranno la Commissione zootecnica provinciale e la Commissione per l'esame dei soggetti.

La sentenza della Corte costituzionale, cui ho fatto dianzi cenno, ha causato purtroppo fino ad oggi una *vacatio legis* per la quale è indispensabile un intervento urgente da parte nostra ad impedire che si verifichino nel settore danni rilevanti, atti a gravare veramente sulla nostra economia. Per questa ragione sarei molto grato ai colleghi, anche a nome di tutti gli allevatori interessati, se volessero approvare il disegno di legge con la maggior celerità possibile, salvo naturalmente apportare ad esso quegli emendamenti che riterranno necessari. Anzi, a questo proposito, desidero dichiarare che io stesso mi riservo di proporre, durante la discussione degli articoli, alcuni emendamenti sia di forma, sia di merito; tendenti questi ultimi a precisare meglio e a completare le responsabilità della Commissione zootecnica provinciale e della Commissione esaminatrice dei soggetti.

D E S A N A . Ritengo anzitutto doveroso rivolgere un ringraziamento al Ministro dell'agricoltura ad al Governo in generale per avere presentato al nostro esame il disegno di legge.

Desidero poi dichiarare che concordo sostanzialmente con le affermazioni del relatore. Il bisogno di una disciplina della riproduzione bovina è fortemente sentito ed impellente, oltretutto, in quanto si avvicina il momento in cui il Mercato comune europeo, con l'abbattimento delle barriere doganali, consentirà ad altri Paesi di penetrare nel nostro mercato direttamente, senza più clausole di salvaguardia; ragione per cui sarà necessario ottenere la miglior produzione bovina possibile sotto tutti gli aspetti, per non soccombere di fronte alla concorrenza estera.

Devo poi fare un'osservazione, la quale non è tanto diretta al complesso del provvedimento quanto alla divulgazione e all'applicazione di quei principi e di quelle discipline che sono insiti nel disegno di legge.

Si parla di associazioni di allevatori. Ora, per esperienza diretta — in quanto la provincia di Alessandria ha manifestazioni di carattere nazionale, per ciò che concerne la qualificazione del bestiame bovino, e lo stesso può dirsi della provincia di Torino, col mercato di Chivasso — posso affermare che, in fondo, ora in queste associazioni i componenti sono piuttosto pochi, di fronte al numero degli allevatori; e sono sempre i più grossi, tra questi ultimi, a sapersi servire della disciplina vigente allo scopo di individuare i soggetti riproduttori, nonchè a tenere il monopolio della situazione. È quindi assolutamente necessaria una propoganda a tutti i livelli, affinchè anche i piccoli allevatori entrino nelle associazioni; bisogna che sia condotta un'azione illustrativa dagli organi decentrati, seriamente e scientificamente organizzata, in quanto non si può continuare con le solite riunioni cui partecipano sempre le stesse persone, le quali fanno sfilare i tori migliori ricevendo regolarmente il diploma di rito, mentre l'Ispettore provinciale agrario stende il suo rapporto sulla partecipazione, la qualità dei soggetti, e così via. Con questo non intendo certo sminuire i meriti delle suddette avvedute persone; ma è evidente che esse traggono un certo vantaggio dalla mancanza di un indirizzo associativo negli altri allevatori e dalle difficoltà che, naturalmente, non mancano ai piccoli, in quanto in tal modo possono proseguire indisturbati nel loro monopolio.

Quindi, oltre ad esprimermi in senso positivo sul provvedimento, oltre a manifestare il mio assenso alla relazione del collega Carelli, raccomando che la nuova disciplina che ci accingiamo a varare venga portata a conoscenza di tutti gli allevatori, affinchè

tutti possano entrare nelle associazioni, senza riserve.

C A R E L L I , *relatore*. Le associazioni sono già aperte a tutti.

D E S A N A . In teoria è così. In pratica ha molto peso anche la questione finanziaria; tra l'altro i grandi allevatori hanno la possibilità di acquistare bestiame pregiato all'estero e di ottenere soggetti altamente selezionati.

Comunque i piccoli allevatori dovrebbero essere indotti, attraverso gli articoli del Piano verde che parlano di miglioramento della situazione zootecnica, a formare cooperative e consorzi anche per quanto riguarda l'attività in questione; in modo, ripeto, da poter entrare a parità di diritti nelle associazioni di allevatori. È evidente che, nella situazione attuale, non esiste alcuna norma che vieti l'ingresso nelle associazioni stesse ai piccoli allevatori; se, però, il Ministero effettuerà, come dicevo, una maggiore propaganda alla periferia, suggerendo ai gruppi di piccoli allevatori suddetti le iniziative atte a procurarsi un proprio riproduttore che sia iscritto nel libro genealogico, evidentemente l'area democratica delle associazioni allevatori potrà più facilmente ampliarsi.

Tengo a ripetere che le mie considerazioni sono ispirate unicamente dal desiderio di evitare che la nuova disciplina vada a beneficio solo di pochi privilegiati, mentre deve essere alla portata di tutti.

B O S I . Evidentemente è necessario restituire un certo equilibrio alla situazione, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. Mi sembra però che nel disegno di legge non si tenga conto di due questioni: anzitutto della sostanza della sentenza stessa; e, in secondo luogo, di quella che è la realtà della situazione che dobbiamo affrontare.

Noi siamo abituati — e questo è molto male — a vedere risolvere ogni problema per mezzo di strumenti accentrati i quali godono di particolari privilegi. Ora, dopo la sentenza suddetta, vogliamo ancora una volta affidare ad un'unica associazione compiti di importanza così rilevante, mentre dovremmo essere coerenti con quello che abbiamo fino ad oggi affermato sulla necessità di decentrare le funzioni di controllo e di scelta per quanto riguarda l'agricoltura e le questioni da essa derivanti. In primo luogo, l'Associazione italiana allevatori — associazione di carattere nazionale — non è in grado di poter assolvere in modo efficace i compiti che si intende affidarle; in secondo luogo non vedo per quale ragione dovremmo lasciare a questo organo quei privilegi che hanno impedito, fino ad oggi, alla massa degli allevatori di modeste capacità di tutelare i propri interessi per mezzo di organismi autonomi.

Sull'argomento si sono già avute, in molte provincie, controversie assai serie. L'Associazione suddetta ha permesso, come è noto, l'importazione di bestiame che — lungi dall'essere, come avrebbe dovuto, bestiame selezionato per il miglioramento della razza — era, nei Paesi di origine, destinato al macello. È stato persino importato del bestiame ammalato! E tutto questo perchè l'Associazione italiana allevatori ha sempre potuto agire senza controlli, avendo accentrati in sè tutti i poteri.

Ogni qualvolta si è tentato di costituire associazioni di piccoli allevatori, ci si è trovati nell'impossibilità di farle agire in tutela dei loro rappresentati. In certi concorsi nazionali si è arrivati al rifiuto di accettare animali scelti, selezionati, in quanto non erano presentati dall'Associazione italiana allevatori. Del resto si tratta di questioni ben note, già segnalate a suo tempo.

A mio avviso, quindi, il disegno di legge va, per ciò che concerne questa parte, completamente modificato. Tutti gli allevatori italiani hanno il diritto di costituire le loro associazioni; si tratterà naturalmente di associazioni controllate, che dovranno rispondere a determinati requisiti, ma una volta riconosciute dovranno godere di un trattamento equo, senza differenze nè privilegi.

Vi è poi un'altra questione, sulla quale non posso essere d'accordo. Perchè devono esserci delle associazioni nazionali e non devono esserci, invece, associazioni regionali, o provinciali, o, addirittura, associazioni

di vallate? Noi abbiamo problemi molto seri per quanto riguarda la selezione del bestiame. Ho potuto constatare che alcune direttive provenienti dall'alto, nei confronti di determinate razze alpine o appenniniche erano completamente errate; e solo dopo anni di tentativi e di errori, si è riconosciuto che il modo migliore per ottenere razze adatte era quello di selezionare e migliorare quelle locali, le quali sono già il frutto di una selezione naturale che può essere, sì, corretta e migliorata, ma certo non con l'importazione di altre razze provenienti da luoghi dove le condizioni ambientali — e quindi le condizioni generali dei soggetti e le loro esigenze — sono profondamente diverse.

Quindi, se dessimo il via alla costituzione di associazioni non solo di razza, ma tendenti al miglioramento della selezione con l'applicazione delle regole su cui siamo tutti d'accordo, in un ambito regionale o anche, come dicevo, più ristretto, noi favoriremmo veramente la partecipazione viva degli allevatori ed il loro appassionarsi ai problemi del miglioramento del bestiame. Viceversa, lasciando le cose immutate, il provvedimento non servirebbe a nulla.

Non va dimenticato, dicevo dianzi, la sostanza della sentenza della Corte costituzionale. Essa colpiva il concetto di obbligatorietà contenuto negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge del 1929; ora, se lasciassimo solo a determinati organi la possibilità di adempiere certe funzioni, l'obbligatorietà sussisterebbe egualmente perchè gli stessi organi continuerebbero a dettare legge nei confronti dei singoli allevatori. Abbiamo quindi il dovere di meditare e ponderare bene tutti gli aspetti della questione, prima di esprimere il nostro voto.

Per tutto il resto, è evidente l'opportunità del provvedimento. È necessario operare uno sforzo per il risanamento del nostro patrimonio zootecnico, anche ai fini del rendimento; ed abbiamo bisogno, a tal fine, di effettuare controlli ed esperienze in campo genetico. Facciamo quindi in modo, come è stato già più volte ripetuto, che tale possibilità di operare in questo settore sia aperta a tutti, lasciando da parte ogni monopolio.

C A R E L L I , *relatore*. Debbo precisare che io sono Presidente di un'associazione nazionale di allevatori che non fa per nulla capo all'Associazione italiana allevatori. Non è quindi esatto che non esistano organismi non dipendenti da questa.

Per quanto riguarda le osservazioni dei colleghi Desana e Bosi, posso essere in linea generale d'accordo. Bisogna però tener presente che la questione della riproduzione del bestiame presenta due aspetti: uno genetico ed uno economico. Per la disciplina del primo appare evidente la necessità di organi di carattere centrale. Infatti, per la tenuta dei libri genealogici, ad esempio, non è possibile procedere a divisioni per provincie o per vallate; essi vanno tenuti per razze, ed a questo provvederanno appunto le associazioni nazionali indicate nell'articolo 2 del disegno di legge.

Per quanto concerne l'aspetto economico della questione, si potrà invece organizzare il lavoro attraverso la collaborazione di organi democraticamente costituiti, e con l'intervento di tutti gli allevatori. In tal modo si concilierà l'unicità dell'indirizzo genetico con la molteplicità nell'organizzazione economica.

Ritengo che il pensiero della Commissione su questo argomento potrebbe essere riassunto in un ordine del giorno, che il Governo dovrebbe tenere presente nell'elaborare il regolamento di esecuzione del provvedimento.

D E L E O N A R D I S . L'articolo 2 del provvedimento parla di Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute; ed a queste si riferiva il collega Bosi quando parlava dell'opportunità di creare invece Associazioni a carattere più ristretto. Infatti, bisogna tener presente che esistono razze esclusivamente regionali, o addirittura limitate a territori ristretti, i cui libri genealogici non si vede perchè dovrebbero essere affidati ad un'Associazione di carattere nazionale.

Debbo poi fare un'altra osservazione, in merito all'articolo 4. Questo stabilisce: « La Commissione zootecnica provinciale è composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veteri-

nario provinciale e da un rappresentante degli allevatori... ».

C A R E L L I , *relatore*. A questo punto andrebbero, a mio avviso, aggiunte le parole « della razza bovina interessata ».

D E L E O N A R D I S . « ...scelto, insieme ad un supplente, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro una terna di nomi designati dall'Associazione italiana allevatori ».

Ora questa Associazione italiana allevatori è sempre quella certa associazione a carattere obbligatorio, proveniente da una legislazione del passato, sulla quale la Corte costituzionale ha emesso la sentenza che tutti conosciamo, ed è proprio a questa Associazione che noi vogliamo affidare il compito di designare la terna di nomi entro la quale dovrebbero essere scelti il rappresentante degli allevatori ed il supplente. Ciò appare veramente assurdo! Non solo, ma, per l'articolo 7, un terzo dei proventi delle somme versate alla Camera di commercio in pagamento dei moduli riempiti dai possessori dei tori riproduttori dovrebbe essere devoluto alla suddetta Associazione; mentre nulla andrebbe alle Associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, tenitrici dei libri genealogici!

Noi desidereremmo ora sapere da chi sarà composta l'Associazione italiana allevatori, quale sarà il suo funzionamento e come interverranno in esso gli allevatori; poichè, a nostro avviso, l'Associazione stessa è in mano sempre al medesimo piccolo gruppo di persone, ormai consolidato ed intoccabile.

La Costituzione sancisce la libertà di associazione nel nostro Paese. Lasciamo dunque alle Associazioni liberamente costituite le facoltà previste dal disegno di legge per il miglioramento della riproduzione bovina; e facciamo in modo che l'adesione degli allevatori a queste associazioni sia libera da ogni costrizione. Del resto l'articolo 8 prevede anche il caso dell'allevatore che non intenda tenere razze pregiate; anche per tale tipo di bestiame, non iscritto in alcun libro genealogico, infatti, è autorizzato — sia pure per un periodo limitato — l'impiego ai fini della riproduzione, con i soli controlli di carattere sanitario e genetico esercitati dagli enti pubblici. E su questo noi siamo completamente d'accordo.

Come dicevo, quindi, la partecipazione degli allevatori alle Associazioni liberamente costituite deve essere volontaria e sentita; deve cioè rispondere effettivamente a quelli che sono gli interessi di tutti e non solo agli interessi di una particolare oligarchia. Allo stesso modo la designazione dei rappresentanti degli allevatori nei comitati di controllo deve essere fatta seguendo criteri democratici; e non deve provenire — come è previsto dall'articolo 4, con una contraddizione sulla quale tengo a richiamare l'attenzione del relatore — dall'Associazione italiana allevatori mediante la presentazione di tre nomi soltanto.

Noi chiediamo pertanto che ci sia concesso del tempo per formulare i nostri emendamenti ai singoli articoli in relazione ai concetti esposti.

Desidero però aggiungere, per quanto riguarda la discussione generale, che nel provvedimento si rischia di porre degli eccessivi ostacoli all'attività degli allevatori, prevedendosi due organismi di vigilanza. Da una parte, infatti, vi è l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; il quale, tra parentesi, se si appoggiasse ai Comitati agricoli provinciali e regionali, avrebbe una valida assistenza di carattere tecnico e potrebbe anche esercitare una migliore vigilanza. Dall'altra vi sono le Camere di commercio, le quali per esercitare la vigilanza in questione devono istituire corsi per apposite guardie giurate; mentre sarebbe assai più facile e producente rivolgersi ad organismi associativi di carattere comunale, in quanto non si vede effettivamente quale possa essere la funzione delle Camere stesse in questo tempo.

Noi riteniamo pertanto che basterebbe istituire, nel seno dei Comitati agricoli provinciali, dei Comitati zootecnici con funzioni di controllo e di vigilanza, nei quali potrebbe essere di somma utilità l'opera dell'agronomo di zona e del veterinario comunale; ed anche in questo senso ci riserviamo di proporre altri emendamenti.

D I R O C C O . I colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto rilevare gli inconvenienti legati all'esistenza delle Associazioni nazionali di allevatori; inconvenienti che dovremmo tentare di eliminare

Anzitutto, dal testo del provvedimento si evince che per ogni razza di bovini dev'essere costituita un'Associazione nazionale. Ora questo, a mio avviso, è giusto, anche se alcune razze sono originarie di una determinata regione; cosa che, d'altronde, rappresenta per così dire, un'eccezione alla regola, in quanto nell'ambito nazionale vi sono al massimo cinque razze specializzate per la produzione della carne o del latte, e per il lavoro, i cui allevatori sono d'altronde già riuniti in un'unica Associazione. Si potrebbe semmai, per ovviare ai probabili inconvenienti prospettati dai colleghi Bosi e De Leonardis, creare in queste Associazioni delle sezioni provinciali che permettessero di penetrare e comprendere meglio i problemi di ogni singola zona. Bisognerebbe, inoltre, accertare se gli statuti di dette Associazioni permettano la partecipazione ad esse di tutti gli allevatori, grandi e piccoli; e cercare, eventualmente, di eliminare tutte le oligarchie lamentate dal senatore De Leonardis.

Non comprendo invece quale sia lo scopo dell'Associazione italiana allevatori, dal momento che esistono già le Associazioni nazionali per ogni razza. Si tratta forse di una super-associazione? Io ritengo che i suoi poteri debbano essere ben precisati e delimitati; e penso che la Commissione potrebbe formulare un ordine del giorno in tal senso.

Quanto alla designazione dei nomi per la scelta del rappresentante degli allevatori presso la Commissione zootecnica provinciale, non ho nulla in contrario a che tale designazione venga fatta dall'Associazione italiana allevatori, che mi sembra l'organo più adatto a tale compito. La scelta sarebbe poi operata dal Capo dell'ispettorato provinciale, il quale, conoscendo la zona, potrebbe effettivamente nominare la persona più idonea dal punto di vista dell'osservanza dei criteri fondamentali.

Non trovo neanche nulla da eccepire sull'obbligatorietà della visita per i bovini da usare per la riproduzione; obbligatorietà che mi sembra rispondere ai più sani principi igienici e genetici.

Circa la questione delle Camere di commercio sollevata dal collega De Leonardis, anche qui mi sembra non possano verificarsi gravi inconvenienti, in quanto non risulta che alle suddette Camere siano affidate altre funzioni che quelle di carattere amministrativo. Non vi è dubbio che la massima competenza in materia è quella dell'Ispettorato provinciale; ma bisogna tener presente che questo, oggi, ha perso il suo carattere di organo di assistenza e propaganda. Si potrebbe rimediare affidando tali funzioni ad un personale specializzato che sia sempre a disposizione degli agricoltori.

Circa la competenza delle Camere di commercio, pertanto, non avrei nulla da ridire tanto più che ora esse non si chiamano piu solo Camere di commercio, ma Camere di commercio, industria ed agricoltura ed hanno un Comitato di amministrazione nel quale sono rappresentati anche gli interessati a questo settore ora al nostro esame.

Inoltre, se esistono inconvenienti circa la democraticità del funzionamento delle Associazioni nazionali, credo che il Parlamento, esaminando lo statuto di tali Associazioni, potrebbe eliminare gli inconvenienti lamentati nei precedenti interventi.

D A R D A N E L L I . Mi rendo conto che le perplessità avanzate dai senatori Desana e De Leonardis hanno una certa consistenza; credo, però, che con un esame più approfondito del provvedimento si possa ovviare a queste esitazioni.

L'Associazione nazionale degli allevatori di bovini è articolata in parecchie altre associazioni in quanto per ogni singola razza, per esempio, la Chianina, la Bianca piemontese, la Valdostana, esiste un'associazione che, a mio avviso, svolge essenzialmente una funzione di consulenza collaborando con gli Ispettorati provinciali nella designazione degli animali da riproduzione.

Forse un punto che potrebbe dar luogo a perplessità è costituito dal fatto che la tenuta dei libri genealogici è affidata alle singole Associazioni nazionali di allevatori; ma al secondo comma dell'articolo 2 del provve-

dimento si dice: « Il Ministero può direttamente provvedere all'istituzione e alla tenuta dei libri, in difetto di iniziativa da parte delle suddette Associazioni e può affidarne la tenuta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in caso di accertate irregolarità ». Questa norma mi pare che dovrebbe tranquillizzarci perchè, nel caso che i libri non siano tenuti nel modo voluto dalla legge, provvederanno all'aggiornamento gli Ispettorati.

A questo proposito c'è da aggiungere che ha ragione il senatore Di Rocco quando afferma che queste Associazioni dovranno avere una sezione provinciale perchè, ad esempio, se nella Val d'Aosta non ci fosse una sezione provinciale per la razza bovina Valdostana, sarebbe del tutto inutile l'esistenza dell'Associazione nazionale di allevatori di detta razza.

Pertanto, sia pure con qualche modifica e stabilendo il principio che compito di queste associazioni è essenzialmente quello consultivo e non deliberativo, penso che si possa varare il provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno il rinvio della discussione del disegno di legge per consentirci di meglio meditare sul problema.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Poichè si preannuncia un rinvio mi riservo di intervenire più completamente alla fine della discussione generale sul disegno di legge.

Vorrei subito dire, però, che le osservazioni fatte prima un po' cautamente dal senatore Desana e poi sviluppate dal senatore De Leonardis e, in parte, dal senatore Di Rocco, hanno indubbiamente un certo fondamento e, a mio personale avviso, meritano di essere considerate. Il punto sul quale mi pare si sia concentrata l'attenzione di tutti gli oratori intervenuti è quello dell'unicità o pluralità delle associazioni degli allevatori di bovini.

Posso fin d'ora affermare, esponendo un parere che credo possa essere condiviso dalla Commissione, che evidentemente non può approvarsi un provvedimento che vuol ovviare ad un precedente difetto costituzionale, il quale contenga a suo volta un difetto di questo genere, in quanto sanziona il riconoscimento di un'unica associazione nazionale di allevatori. Bisogna naturalmente distinguere tra le associazioni di cui all'articolo 2 e quelle di cui agli articoli 4 e 7 del provvedimento.

Come è stato osservato, mentre nell'articolo 2 si parla di associazioni nazionali ai fini della tenuta dei libri genealogici — e su questo punto ci sarà da discutere se tali associazioni debbano o meno essere nazionali — agli articoli 4 e 7 ritorna in ballo la questione dell'Associazione italiana allevatori che comporterebbe l'esclusione di altre libere associazioni che, invece, in conformità del dettato costituzionale hanno diritto di esistere e di essere sentite dallo Stato attraverso i suoi organi quando ve ne fosse bisogno.

Su questo punto del problema bisogna effettivamente riflettere meglio e, per parte mia, mi riservo di farlo con gli Uffici del mio Ministero in modo di poter portare la prossima volta in Commissione maggiori precisazioni.

Un altro problema cui è stato accennato è quello relativo alle competenze delle Camere di commercio per i compiti di cui al provvedimento; e, a questo proposito, devo dire di non aver alcun motivo di perplessità in quanto, come giustamente è stato sottolineato dal senatore Di Rocco, le Camere di commercio sono uno strumento adattissimo allo svolgimento di questi compiti. In altra sede e in un altro momento potremo discutere sulla democraticità di tali Camere; ma questo problema, che si riferisce alla struttura delle Camere stesse, non preclude la possibilità di affidare a questi organi, ammesso che se ne riconosca l'utilità, funzioni di loro particolare competenza.

C A R E L L I , *relatore.* Desidero aggiungere, a quanto detto prima, poche parole per chiarire e precisare che, in definitiva, questo provvedimento non fa che riecheggiare una situazione di fatto da tempo esistente.

Infatti, nella molteplicità di associazioni giuridicamente riconosciute, e in un certo senso sotto il controllo dello Stato, bisognerà scegliere quella più idonea alla tenuta del libro genealogico in quanto, per assolvere questo compito, occorrono calcoli biometrico-statistici che presuppongono un'attrezzatura meccanografica moderna per ordinare i vari dati, come avviene negli altri Paesi civili. In Inghilterra, in Francia, in Olanda e altrove, infatti, questa attività non è esercitata dallo Stato ma da un'associazione alla quale gli agricoltori possono aderire democraticamente, e per questo bisognerà scegliere un organismo che garantisca della perfetta tenuta del libro genealogico.

B O S I . Data la complessità della materia e i chiarimenti che molti di noi desiderano chiedere all'onorevole Sottosegretario e anche al senatore Carelli, penso si possa senz'altro aderire alla proposta di rinvio del nostro Presidente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari